

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015
86/2015/E/COM

ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO UE N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2011, CONCERNENTE L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO (REMIT)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del REMIT (di seguito: *Implementing Acts*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis", e in particolare l'articolo 22;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008 GOP 35/08 che istituisce l'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 301/2013/A, di costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del REMIT;
- la decisione 01/2012 dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), relativa al formato del registro degli operatori di mercato;
- l'accordo denominato "Service Level Agreement on the Centralised European Register for Energy Market Participants (CEREMP)", sottoscritto dall'Autorità e dall'ACER il 26 maggio 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 del REMIT prevede che:
 - a) gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all'ACER a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso REMIT, devono registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività;
 - b) nei tre mesi successivi alla data in cui la Commissione Europea adotta gli *Implementing Acts*, le autorità nazionali di regolazione istituiscono i registri nazionali degli operatori di mercato;
 - c) le autorità nazionali di regolazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'ACER in un formato determinato dall'Agenzia stessa;
 - d) sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolazione, l'ACER predispone un registro europeo degli operatori di mercato e può decidere di mettere a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato e nel rispetto delle disposizioni sul segreto professionale, di cui all'articolo 17 del REMIT;
 - e) gli operatori di mercato sottopongono il modulo di registrazione all'autorità nazionale di regolazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all'ACER a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del REMIT;
 - f) gli operatori di mercato trasmettono prontamente all'autorità nazionale di regolazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione;
- con propria decisione 1/2012, l'ACER ha definito il formato di trasmissione delle informazioni dai registri nazionali al registro europeo, presentando alle autorità nazionali di regolazione due opzioni alternative per la realizzazione dei rispettivi registri nazionali:
 - Opzione A, che prevede che l'autorità nazionale di regolazione utilizzi, per il proprio registro nazionale, un sistema informatico predisposto dall'ACER, direttamente collegato al registro europeo, anch'esso predisposto dall'ACER;
 - Opzione B, che prevede che l'autorità nazionale di regolazione sviluppi in proprio il sistema di registrazione nazionale, e, attraverso un sistema di interfaccia informatico, trasferisca i dati nel registro europeo predisposto dall'ACER;
- l'Autorità, aderendo all'Opzione B, ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria Anagrafica Operatori, al fine di minimizzare l'onere amministrativo per i soggetti già iscritti alla suddetta Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli *Implementing Acts* individuano le informazioni che devono essere segnalate all'ACER, ai sensi dell'articolo 8 del REMIT, nonché le regole, i tempi e le modalità con cui gli operatori di mercato devono trasmetterle;
- gli *Implementing Acts* individuano, altresì, gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di segnalazione delle informazioni all'ACER, ai sensi del medesimo articolo 8 (di seguito: obbligo di *reporting*);
- gli *Implementing Acts* prevedono che l'obbligo di *reporting*, limitatamente ad un primo set di informazioni, entri in vigore il 7 ottobre 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- istituire il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del REMIT (di seguito: il Registro REMIT) e renderlo attivo a partire dal 17 marzo 2015;
- prevedere che il Registro REMIT sia integrato nell'Anagrafica Operatori;
- specificare le modalità di accesso e utilizzo del Registro REMIT in un apposito manuale, allegato al presente provvedimento (Allegato A)

DELIBERA

1. di istituire il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT e di renderlo disponibile agli operatori sul sito internet dell'Autorità a partire dal 17 marzo 2015;
2. di approvare il manuale di funzionamento e uso del Registro, allegato al presente provvedimento (Allegato A), prevedendo che i suoi successivi aggiornamenti siano effettuati con determinazione del Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni